



Ordinanza n° 114 in data 08/04/2020

Oggetto: ULTERIORI MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il quale tutto il territorio nazionale viene posto come “zona protetta”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 che dispone ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, stante l'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto infine il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Ritenuto che la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO, in relazione all'andamento dei più recenti dati epidemiologici che segnalano il persistere dell'emergenza per il nostro territorio, di perseguire ogni misura volta alla tutela della salute pubblica provvedendo ad adottare sul territorio comunale ulteriori misure idonee al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9:

Visto lo Statuto Comunale;



Visto il Dlgs 267/2000 ed in particolare l'art. 50;

ORDINA

Con effetto immediato e fino a diversa disposizione:

E' consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui si ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, solo per motivi reali di salute.

E' comunque vietata l'attività ludico motoria podistica e ciclistica;

Nel caso di uscita dalla propria abitazione con un animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e sempre nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona

Sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - alla Polizia Municipale del Comune, per la verifica dell'ottemperanza;
 - all'Ufficio Stampa Comunale affinché provveda alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

Tale ordinanza sostituisce integralmente la numero 112/2020 del 07/04/2020.

il Sindaco
f.to CASINI FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.